

Trento, 22 gennaio 2026
LM/lb

Egregio Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige

interoperabilità PITRE

E, p.c.

Egregio Signor
Dominik Oberstaller
Presidente
Consiglio dei Comuni
della Provincia di Bolzano

Egregio Signor
Mirko Bisesti
Prima commissione legislativa
del Consiglio regionale
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige

interoperabilità PITRE


Oggetto: disegno di legge regionale n. 28/XVII concernente 'Modifica della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), e successive modificazioni, in materia di disciplina della diffusione digitale delle sedute consiliari nel rispetto dei principi di accessibilità e tutela dei dati personali': espressione di pareri o osservazioni.

Con la presente, in riscontro alla richiesta di codesto rispettabile Consiglio del 12 gennaio 2026, comunico che, in merito alla proposta meglio specificata in oggetto, nella seduta del 21 gennaio 2026 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso:

parere negativo.

Con il DDL all'esame viene proposta l'introduzione nel Codice enti locali di una disposizione che introduce l'obbligatorietà («sono assicurate») della diffusione on line («strumenti informatici») dei lavori consiliari, precisando che essi possono consistere anche nella «diffusione in tempo reale» delle sedute. Come esplicitato nella relazione accompagnatoria dei proponenti, la disposizione non menziona espressamente il termine streaming, ma di fatto ne rende necessaria l'adozione (in diretta o on demand).

I proponenti osservano che lo streaming delle sedute consiliari è ormai prassi consolidata in molti Comuni (ivi compreso quello di Trento) e che ciò ha consentito ai cittadini di assistervi in modo più agevole. L'esperienza consolidata, che ha dato positivi risultati, non è tuttavia di immediata adozione e semplice gestione. Il Comune che intenda avvalersene deve infatti procurarsi e mantenere performante un impianto di registrazione audio o audio-video di



qualità adeguata, in genere abbonarsi ad una piattaforma dedicata, e garantire la presenza alle adunanze di personale addetto ad una essenziale regia e gestione dei flussi informativi. Inoltre, va considerato che la concreta pubblicità della seduta tramite streaming non dipende dal solo ente locale, ma anche dal corretto funzionamento tecnico dei servizi offerti dal provider.

Ciò considerato, poiché il rischio di malfunzionamento o di guasto può essere ridotto ma è strutturalmente ineliminabile, **l'eventuale obbligo di streaming potrebbe trasformare quello che oggi è catalogabile come disservizio (in un servizio essenzialmente facoltativo) nella violazione dell'obbligo di pubblicità delle sedute**, ponendo la questione - a titolo d'esempio - dell'eventuale rinvio di sedute già convocate o in corso o del loro svolgimento in assenza di un elemento legalmente integrante della loro pubblicità.

Il fatto che il DDL ponga l'obbligo di strumenti informatici per la pubblicità dei lavori **per i Comuni di qualsiasi dimensione appare - tenuto conto della ridotta dimensione (e, conseguentemente, del ridotto personale) di gran parte dei Comuni della Regione - questione non secondaria.**

Va infine considerato che l'introduzione dell'obbligo previsto **vincolerebbe la scelta del luogo dove convocare la seduta, che dovrebbe essere adeguatamente attrezzato.** Questo potrebbe rendere assai complicato riunire il Consiglio e le Commissioni - cosa che talvolta avviene - in luoghi diversi dalla sede comunale (ad. es. per riunioni "commemorative" presso luoghi avente un particolare valore storico o simbolico o politico, o riunioni congiunte con altri organi istituzionali anche di enti terzi, o sopralluoghi o indagini conoscitive, riunioni "aperte" con partecipazione della cittadinanza, ecc.).

L'obbligo che si vuole introdurre con il DDL all'esame, che non si rinviene peraltro nemmeno a livello nazionale nelle omologhe disposizioni del TUEL, **potrebbe dunque comportare un aggravio ingiustificato alle Amministrazioni non provviste di idonea tecnologia informatica (soprattutto per i Comuni piccoli) e andrebbe a comprimere la libera autodeterminazione del Consiglio in merito alle modalità di funzionamento.**


Quanto sopra trova conferma in un recente parere del 10 settembre 2025 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno, ove si ribadisce che il vigente ordinamento (art. 38, comma 3, T.U.O.E.L.) **conferisce al Consiglio comunale autonomia funzionale ed organizzativa**, che si traduce nella potestà di regolare, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea, **tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale che da parte dei consiglieri, degli organi di informazione e dei cittadini che assistono alle sedute pubbliche.** Il Dipartimento ha inoltre precisato con la circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Interno, anche per le riunioni in modalità in videoconferenza o in modalità mista, la necessità dell'adozione, da parte degli Enti locali, di un **apposito regolamento recante la disciplina delle sedute in videoconferenza nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza, al fine di assicurare la tracciabilità, identificabilità e certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse.**

In coerenza a nostro precedente parere espresso in merito al DDL regionale n. 57/XVI, pur condividendo il principio della piena conoscibilità e accessibilità



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

dell'attività politica dei Comuni attraverso la diffusione delle sedute del Consiglio, anche tramite strumenti digitali, quali la pubblicazione on line o lo streaming in diretta, **non trova condivisione la scelta di una cogenza normativa che imponga alle Amministrazioni comunali le forme di trasparenza prescelte per le sedute degli Organi consiliari.**

Il Presidente
Ing. Michele Cereghini




Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

